
Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40

Legge di semplificazione e riordino normativo 2009.

(Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 29.07.2009)

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, secondo, terzo e quarto comma della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), l'articolo 54, commi 1 e 2 e l'articolo 68, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e in particolare l'articolo 17;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. "Testo A");

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) e in particolare l'articolo 38;

Vista la legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti);

Vista la legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell'Azienda Regionale Agricola di Alberese);

Vista la legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma e delle conferenze di servizi);

Vista la legge regionale 1 luglio 1999, n. 36 (Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geoinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura);

Vista la legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia di Promozione Economica della Toscana "APET").

Vista la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative);

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Vista la legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e di imprenditrice agricoli e di impresa agricola);

Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana s.p.a).

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 20 marzo 2009;

considerato quanto segue:

Per quanto concerne il titolo I, capo I (Disposizioni generali):

1. L'effettiva rimozione - o la significativa riduzione - di adempimenti amministrativi superflui o eccessivi e dei relativi costi, nonché la riduzione dei tempi per l'espletamento di adempimenti o per lo svolgimento di procedure non eliminabili, costituiscono obiettivi permanenti cui la Regione Toscana ispira la propria azione legislativa e amministrativa, in conformità al principio di semplicità dei rapporti fra cittadini, imprese e istituzioni a tutti i livelli, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera z) dello Statuto. Nel perseguimento degli obiettivi citati un ruolo rilevante è attribuito all'innovazione tecnologica e al massimo ampliamento del ricorso agli strumenti telematici nei rapporti fra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni;

2. L'articolo 9 dell'accordo Stato-regioni-autonomie locali stipulato il 29 marzo 2007 prevede entro il 2012 la riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi a carico di cittadini e imprese, in conformità alle conclusioni del Consiglio europeo dell'8-9 marzo 2007. Pertanto nel programma regionale di sviluppo (PRS) vengono definite le strategie di semplificazione della Regione Toscana.

2 bis. Nell'ambito delle strategie di cui al punto 2 è necessario conseguire un'azione uniforme sul territorio di riduzione degli oneri nell'ambito delle competenze proprie di ciascun ente, e pertanto è opportuno prevedere un'apposita sede di coordinamento che veda la partecipazione degli enti territoriali e dei destinatari delle prescrizioni legislative e amministrative che si intendono semplificare; (26)

Per quanto concerne il titolo II, capo I, sezione I (Accesso ai documenti amministrativi):

1. La Regione intende dare piena attuazione al dettato statutario e al principio di massima trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, già perseguiti anche attraverso altri interventi normativi, fra i quali in particolare quello di riordino del Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT);

2. Il riconoscimento del diritto di accesso senza obbligo di motivazione costituisce ampliamento, da parte regionale, di una situazione qualificata dal legislatore nazionale come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, mantenendo l'equilibrio con la tutela di interessi costituzionalmente protetti (quali ad esempio la riservatezza);

3. La Regione persegue queste finalità con l'obiettivo di garantirle su tutto il suo territorio e a tutti i livelli di amministrazione, ma nel rispetto dell'autonomia ordinamentale degli enti locali. (27)

4. In sede di concertazione istituzionale la Regione e gli enti locali hanno raggiunto un'intesa sulla graduale estensione a questi ultimi delle principali innovazioni in materia di accesso contenute nella legge e su tale estensione anche il Consiglio delle autonomie locali (CAL) ha reso parere favorevole.

Per quanto concerne il titolo II, capo I, sezione III (Riduzione dei tempi burocratici):

1. Per garantire effettività alla riduzione dei tempi per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, è previsto da un lato un meccanismo di revisione del quadro normativo e amministrativo esistente, e dall'altro l'obbligo di motivare specificamente ed espressamente le deroghe al termine stabilito nei futuri interventi normativi;
2. Ulteriore rafforzamento della disciplina è assicurato dalla previsione di conseguenze giuridiche automaticamente collegate al decorso dei termini per l'effettuazione degli interventi sopra citati;
3. Un particolare favore relativamente alla riduzione dei tempi burocratici è accordato alle imprese in possesso di certificazioni di qualità sotto i profili della tutela dell'ambiente e della responsabilità sociale;
4. Per rafforzare ulteriormente l'azione di riduzione dei tempi procedurali in modo incisivo per il cittadino è introdotto nell'ordinamento regionale l'istituto dell'indennizzo monetario per il ritardo nella conclusione dei procedimenti, che non sostituisce il risarcimento del danno. Per il sistema degli enti locali è prevista la facoltà di avvalersi del medesimo istituto.

Per quanto concerne il titolo II, capo II (Disciplina della conferenza di servizi):

1. La disciplina regionale della conferenza dei servizi, dettata dalla l.r. 76/1996, risulta non più in linea con l'evoluzione normativa dell'istituto intervenuta a livello statale a partire dal 1993. Pertanto se ne rende necessaria una rivisitazione al fine di configurare l'istituto stesso quale luogo di concertazione tra una pluralità di soggetti, pubblici e privati, portatori di istanze proprie nell'ambito di uno o più procedimenti amministrativi;
2. I principi e gli obiettivi di semplificazione perseguiti dalla presente legge sarebbero stati contraddetti da una normativa che prevedesse una pluralità di discipline sul territorio regionale. Pertanto si è ritenuto di applicare il disposto dell'articolo 63, comma 2, dello Statuto che consente, in presenza di specifiche esigenze unitarie, di demandare alla legge il compito di disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni conferite agli enti locali. La nuova disciplina della conferenza di servizi è stata oggetto di concertazione con gli enti locali e sulla stessa il Consiglio delle autonomie locali ha espresso parere favorevole;
3. La nuova disciplina dell'istituto soddisfa esigenze di semplificazione e celerità del procedimento amministrativo prevedendo la convocazione in via telematica della conferenza e termini certi per la convocazione e lo svolgimento dei lavori della stessa. La pubblicità dei lavori delle conferenze convocate dalla Regione e la possibilità per il sistema degli enti locali di disporre di tale pubblicità nell'ambito dei procedimenti di propria competenza rispondono al principio generale di trasparenza dell'azione amministrativa.

Per quanto concerne il titolo II, capo III (Misure per l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nello svolgimento dei procedimenti di competenza degli sportelli unici per le attività produttive "SUAP"):

1. La semplicità, la celerità e la trasparenza nei rapporti tra la pubblica amministrazione e le imprese costituiscono una priorità dell'azione regionale: a tale fine, e in coerenza con il principio sancito dall'articolo 38 del d.l. 112/2008, si individua lo sportello unico delle attività produttive (SUAP) come unico interlocutore per le imprese;
2. La semplificazione amministrativa si realizza anche attraverso la promozione dell'amministrazione elettronica. A tal fine si è ritenuto opportuno prevedere che i procedimenti amministrativi di competenza del SUAP si svolgano con modalità telematiche mediante un'apposita struttura tecnologica (rete regionale dei SUAP);
3. La semplificazione amministrativa rappresenta un fattore fondamentale di competitività e di

crescita economica. E' quindi importante assicurare l'uniformità sul territorio degli adempimenti richiesti alle imprese; pertanto, nel rispetto dell'articolo 63, comma 2, dello Statuto, a livello regionale sono stabilite le regole tecniche per la codificazione dei procedimenti;

4. Lo svolgimento in via telematica dei procedimenti dipende dalla messa a punto di regole tecniche uniformi per la trasmissione degli atti che saranno stabilite con successivi atti amministrativi regionali. Pertanto, l'efficacia delle norme che prevedono l'attivazione del sistema telematico nei procedimenti di competenza del SUAP viene differita fino all'emanazione dei suddetti atti;

5. Per lo svolgimento in via telematica dei procedimenti edilizi per gli impianti produttivi di beni e servizi si rende necessario uniformare la documentazione e gli elaborati da produrre ai fini del rilascio dei titoli edilizi. Pertanto, si è prevista una deroga all'articolo 82, comma 1, della l.r. 1/2005;

6. Una delle difficoltà incontrate dalle imprese nell'accesso ad un'attività economica è rappresentata dalla complessità e dall'incertezza delle procedure amministrative. Per questa ragione si prevede la realizzazione di un sistema toscano dei servizi per le imprese, con l'obiettivo di fornire, in particolare attraverso la banca dati regionale SUAP e il sito istituzionale regionale per le imprese, informazioni trasparenti e univoche circa le opportunità di insediamento di attività produttive sul territorio e i procedimenti relativi all'esercizio delle stesse.

Per quanto concerne il titolo III, capo II (Abolizione di certificati in materia igienico-sanitaria):

1. L'evoluzione della legislazione e delle pratiche igienico-sanitarie ha reso ormai obsolete sotto il profilo dell'evidenza scientifica molte certificazioni di idoneità fisica e psico-fisica funzionali allo svolgimento di attività tecniche ed all'assunzione ad un impiego, certificazioni che vengono peraltro diffusamente percepite come inutili aggravii burocratici privi di effettiva utilità;

2. Si abolisce pertanto l'obbligo di presentazione delle suddette certificazioni, esclusivamente nei procedimenti amministrativi di competenza della Regione e degli enti locali, atteso che tale abolizione non presenta profili di interferenza con la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali ex articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione.

Per quanto concerne il titolo III, capo III (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 "Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti"):

1. La crescente diffusione del fenomeno del commercio abusivo su aree pubbliche rende necessaria una più incisiva azione di repressione e l'adozione di misure che ne rafforzino l'efficacia, individuando fattispecie più stringenti per l'effettuazione del sequestro cautelare, anche imperniate sulla inequivocabile finalizzazione degli oggetti sequestrati alla vendita illegale;

2. L'attuale disciplina comporta per la polizia amministrativa adempimenti gravosi sia per la complessità di esecuzione che per la durata dei relativi procedimenti. Per ovviare a ciò si introducono misure di semplificazione per l'esecuzione del sequestro cautelare della merce abusivamente posta in vendita e delle attrezzature utilizzate e per la custodia e la eventuale alienazione o distruzione delle stesse.

Per quanto concerne il titolo III, capo IV (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio"):

1. L'articolo 22, comma 2 del d.p.r. 380/2001 prevede un procedimento semplificato per alcune

tipologie di varianti ai permessi di costruire già rilasciati e pertanto si modifica l'articolo 79 della l.r. 1/2005, nel senso che le varianti ai permessi di costruire aventi ad oggetto opere ed interventi di cui ai commi 1 e 2 di questo articolo, che risultino conformi alle prescrizioni contenute nel permesso di costruire, già rilasciati siano assoggettate solo a denuncia di inizio attività;

2. Con riferimento ad alcuni interventi edilizi per i quali sia richiesto il permesso di costruire, l'articolo 20, comma 1, del d.p.r. 380/2001 prevede l'autocertificazione del soggetto interessato circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie e detta autocertificazione è ora introdotta anche nell'articolo 82 della l.r.1/2005 in relazione alla medesima fattispecie.

3. Con riferimento ad alcuni interventi edilizi assoggettati a denuncia di inizio attività, l'articolo 23, comma 1, del d.p.r. 380/2001 prevede che il progettista abilitato presenti una relazione con la quale asseveri il rispetto delle norme igienico-sanitarie per le opere da realizzare e detta semplificazione è introdotta anche nell'articolo 82 della l.r. 1/2005 in relazione alla medesima fattispecie;

4. L'articolo 149 del d.lgs. 42/2004 prevede che determinati interventi edilizi siano esclusi dal regime dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo medesimo e l'articolo 83 della l.r. 1/2005 semplifica il procedimento di rilascio dei relativi titoli abilitativi.

Per quanto concerne il titolo III, capo V (Disposizioni in materia di energia):

1. Le prescrizioni di utilizzo delle fonti rinnovabili in ambito civile devono presentarsi chiare, univoche, di semplice applicazione per cittadini, operatori del settore edilizio e impiantistico, amministrazioni, e devono essere altresì adeguate ai vari tipi di intervento edilizio e capaci di adeguarsi ai diversi territori interessati;

2. L'articolo 23 della l.r. 39/2005 contiene una prescrizione di utilizzo della fonte solare termica di complessa applicazione, sia per la Regione, che deve costruire una intesa con una pluralità di soggetti, sia per i progettisti che devono inserire i pannelli solari termici nell'involucro edilizio;

3. A questa prescrizione, con il d.lgs. 192/2005 e le conseguenti modifiche apportate al d.p.r. 380/2001 si sono aggiunte altre prescrizioni di legge sull'utilizzo generale di fonti rinnovabili nei consumi degli edifici, che comportano obblighi più ampi rispetto a quanto contenuto nell'articolo 23 della l.r. 39/2005;

4. Viene fatta maggiore chiarezza sugli adempimenti a carico del cittadino, abrogando la prescrizione regionale più limitata e rigida, e attuando le disposizioni indicate nel d.lgs. 192/2005 in merito alle fonti rinnovabili.

Per quanto concerne il titolo III, capo VI (Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1999, n. 36 "Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geoinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura"):

1. Il mutamento del quadro normativo nazionale e regionale ha indotto a rivalutare la disciplina dell'articolo 4 della l.r. 36/1999;

2. La necessità di eliminare inutili oneri amministrativi per le imprese costituisce una priorità dell'azione regionale. Per questa ragione, si ritiene necessario eliminare la comunicazione preventiva per l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti sostanze ad azione diserbante o geoinfestante e introdurre un obbligo di registrazione da effettuare su registri già esistenti per l'adempimento di altri obblighi amministrativi;

3. La disciplina specifica prevista ai sensi del disposto dell'articolo 93 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che rimanda alle Regioni l'individuazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari e la disciplina di utilizzazione degli stessi, ha indotto a rivalutare la necessità di procedere alla individuazione delle aree dove l'uso dei

prodotti fitosanitari ad azione diserbante e geoinfestante comporta rischi ambientali e/o sanitari.

Per quanto concerne il titolo III, capo VII (Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 "Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricola e impresa agricola"):

1. È opportuno eliminare dall'elenco dei procedimenti di interesse dell'azienda agricola il riferimento alle richieste di certificazioni, autorizzazioni, concessioni, allo scopo di superare possibili dubbi interpretativi in relazione alla conformità di tale previsione con il principio fissato nell'articolo 38 del d.l. 112/2008 che indica lo SUAP come il punto unico di accesso per tutte le vicende amministrative concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive;

2. È necessario modificare la previsione che stabilisce che siano le convenzioni tra l'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) e gli enti locali a indicare quali procedimenti gestire tramite la dichiarazione unica aziendale (DUA) e attribuire alla Regione la competenza di stabilire nelle singole normative di settore i procedimenti attivabili tramite DUA, mantenendo fermo che le richieste di aiuti finanziari le cui informazioni preliminari sono contenute nella DUA sono attivate in via automatica da parte degli enti competenti. Questo per garantire una semplificazione dei procedimenti di interesse dell'azienda agricola uniforme sul territorio regionale.

Per quanto concerne il titolo IV, capo I (Disposizioni relative ad alcuni incarichi direzionali in enti ed agenzie regionali e società partecipate dalla Regione Toscana):

1. È opportuno estendere l'omogeneità dei requisiti richiesti per la copertura degli incarichi direzionali in enti ed agenzie regionali e società partecipate dalla Regione Toscana, adeguando anche la misura del relativo compenso.

Per quanto concerne il titolo V, capo I (Semplificazione del sistema normativo regionale):

1. Il riordino costante della normativa è uno dei principi di cui alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione) e la riduzione del numero delle leggi e regolamenti vigenti costituisce un elemento portante del generale processo di snellimento e semplificazione dell'ordinamento;

si approva la presente legge

TITOLO I

Disposizioni generali

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Obiettivi e strumenti d'intervento

1. In attuazione del principio di semplicità dei rapporti fra cittadini, imprese e istituzioni a tutti i livelli, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto regionale, nonché dei principi di qualità della normazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c) ed f), della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), la Regione Toscana con la presente legge persegue i seguenti obiettivi:

- a) la rimozione o la significativa riduzione degli oneri e degli adempimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese;
- b) la riduzione dei tempi burocratici;
- c) l'innovazione tecnologica nei rapporti fra pubblica amministrazione, cittadini e imprese.

2. La Regione effettua periodici interventi normativi volti al conseguimento delle finalità del presente articolo ed alla riduzione del numero delle leggi e dei regolamenti regionali.

3. La Regione, d'intesa con gli enti locali, effettua un costante monitoraggio sullo stato di attuazione della presente legge.

4. La Regione convoca, almeno ogni due anni, gli stati generali della pubblica amministrazione toscana sui risultati dei monitoraggi di cui al comma 3 e per un confronto sulle strategie di semplificazione dell'azione amministrativa. Agli stati generali partecipano le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori.

5. La presente legge può essere modificata solo in modo espresso da leggi regionali successive.

Art. 2

Programmazione delle strategie di semplificazione

1. Nel programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), sono contenute, in un'apposita sezione, le strategie di semplificazione che individuano le linee fondamentali e gli interventi qualificanti dell'azione regionale di semplificazione amministrativa, secondo i principi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto regionale e dell'articolo 1 della presente legge.

2. In sede di aggiornamento del PRS sono stabilite eventuali variazioni alle strategie di semplificazione.

Art. 2 bis

Governance regionale per la riduzione degli oneri amministrativi (28)

1. La Regione Toscana promuove, d'intesa con i comuni, le province e le parti sociali, la realizzazione di una sede stabile di coordinamento istituzionale e tecnico-operativo per predisporre e attuare in modo uniforme sul territorio regionale programmi di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, anche a seguito dell'attività di misurazione degli stessi.

2. I programmi di riduzione individuano le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione, da adottare nell'ambito delle rispettive competenze. La Regione adotta le misure normative di propria competenza mediante la legge di semplificazione di cui all'articolo 1, comma 2.

3. Le azioni di cui al comma 1, sono svolte in raccordo con le altre forme di coordinamento già istituite e operanti sul territorio con riferimento alla banca dati regionale SUAP di cui all'articolo 42.

4. La Regione effettua il monitoraggio sull'attuazione delle azioni di cui al presente articolo, con le modalità di cui all'articolo 1, commi 3 e 4 e, comunque, in un periodo non superiore a dodici mesi, impegnando la Giunta regionale a relazionare il Consiglio regionale con opportuna informativa semestrale.

Art. 3

Utilizzo della telematica nei rapporti con la pubblica amministrazione

1. Possono essere effettuate anche in via telematica le comunicazioni ai seguenti soggetti:

- a) alla Regione e agli enti e organismi dipendenti della Regione, compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale;
- b) agli organismi di diritto privato, comunque denominati, controllati dalla Regione;
- c) alle aziende sanitarie e agli enti del servizio sanitario regionale;
- d) ai concessionari dei servizi pubblici regionali;
- e) agli enti locali, ai loro consorzi, associazioni e agenzie;
- f) agli enti e organismi dipendenti o strumentali degli enti locali, agli organismi di diritto privato comunque denominati controllati dagli enti locali;
- g) ai concessionari dei servizi pubblici locali;
- h) ai soggetti di diritto privato, limitatamente allo svolgimento di attività di pubblico interesse disciplinate dalla normativa vigente.

2. Le istanze e le dichiarazioni ai soggetti di cui al comma 1 possono essere presentate anche in via telematica, con le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Al fine di semplificare i rapporti interni alla pubblica amministrazione e con cittadini, imprese, associazioni e altri soggetti di diritto privato, i soggetti di cui al comma 1 attivano modalità di domiciliazione amministrativa telematica (DAT) avendo a riferimento l'infrastruttura, gli standard e le modalità operative previste nella legge regionale in materia di società dell'informazione.

4. Fermo restando quanto stabilito dal d.l. 185/2008, convertito dalla l. 2/2009, ciascun cittadino, impresa, associazione o altro soggetto di diritto privato può comunicare il domicilio digitale presso il quale intende ricevere tutte le comunicazioni nei rapporti con i soggetti di cui al comma 1.

5. La comunicazione del domicilio digitale può essere fatta a uno qualunque dei soggetti di cui al comma 1 ed è resa disponibile a tutti gli altri tramite l'archivio di cui all'articolo 4.

Art. 4**Archivio dei domicili digitali e accesso ai servizi digitali**

1. Per rendere conoscibili a tutti i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, i domicili digitali, la Giunta regionale, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con proprio regolamento, istituisce l'archivio dei domicili digitali della Toscana e provvede alla sua gestione.

2. L'archivio di cui al comma 1, contiene i dati necessari all'identificazione digitale del soggetto secondo la normativa vigente.

3. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, aggiornano l'archivio dei domicili digitali della Toscana, utilizzando l'infrastruttura di rete regionale, con modalità organizzative e di comunicazione che assicurino la sicurezza delle trasmissioni e la protezione dei dati personali.

4. Ai fini di assicurare a cittadini, imprese, associazioni e altri soggetti di diritto privato l'accesso ai servizi digitali forniti dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, l'archivio può contenere altresì il profilo assegnato di utilizzazione dei servizi operanti sull'infrastruttura di rete regionale secondo le condizioni e gli standard previsti dalla legge regionale in materia di società dell'informazione.

Art. 4 bis**Azioni per la promozione della TSCNS (29)**

1. Al fine di favorire l'utilizzo del fascicolo sanitario elettronico (FSE) e degli ulteriori strumenti e servizi in rete da parte dei cittadini, la Regione Toscana promuove le azioni per estendere l'attivazione della tessera sanitaria-carta nazionale dei servizi (TS-CNS) sul territorio regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, Regione Toscana individua e attiva forme di collaborazione con soggetti pubblici o privati operanti nel territorio regionale al fine di consentire ai cittadini la possibilità di attivazione della TS-CNS presso questi soggetti.

Art. 4 ter**Interoperabilità dei sistemi informativi (30)**

1. Al fine di semplificare i rapporti fra amministrazioni pubbliche, ridurre i costi di funzionamento delle stesse ed ottenere economie gestionali, la Regione Toscana e gli enti e organismi dipendenti dalla Regione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), nello sviluppo e mantenimento delle infrastrutture, dei sistemi e dei servizi attuano l'integrazione, l'interoperabilità e la cooperazione dei sistemi informativi e dei servizi in rete sul territorio regionale nell'ambito del sistema informativo regionale (SIR) di cui agli articoli 15 e seguenti della l.r. 54/2009.

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, la Regione Toscana promuove azioni tese ad attuare, nello sviluppo e mantenimento delle infrastrutture, dei sistemi e dei servizi, l'integrazione, l'interoperabilità e la cooperazione dei sistemi informativi e dei servizi in rete sul territorio regionale nell'ambito del SIR da parte dei soggetti del territorio regionale di cui all'articolo 2, comma 2 della l.r. 54/2009.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, per garantire un livello uniforme di qualità e sicurezza delle soluzioni e dei servizi digitali offerti dalla pubblica amministrazione toscana, la Regione Toscana promuove il rispetto degli standard tecnologici di cui all'articolo 25 della l.r. 54/2009.

4. Le azioni previste nei commi 1 e 2, sono svolte dalla Regione Toscana nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

5. La realizzazione delle azioni di cui ai commi 1 e 2, costituisce svolgimento di funzioni istituzionali ai fini del trattamento dei dati personali da parte della Regione.

TITOLO II**Interventi di semplificazione di carattere generale****CAPO I****Disposizioni in materia di procedimento amministrativo****SEZIONE I****Accesso ai documenti amministrativi****Art. 5****Diritto di accesso**

1. La presente sezione disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto a tutti senza obbligo di motivazione.

2. La presente sezione si applica ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a d).

3. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da e) a g), nel rispetto della loro autonomia regolamentare e organizzativa, le disposizioni della presente sezione si applicano a seguito dell'adeguamento dei rispettivi ordinamenti. (31)

4. L'accesso costituisce lo strumento per realizzare anche la conoscenza dei documenti amministrativi non soggetti a pubblicità mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), sulle banche dati regionali, sui siti istituzionali degli enti locali e nelle altre forme previste dalla normativa statale e regionale.

5. La Regione promuove la trasparenza dell'azione amministrativa favorendo, anche mediante i finanziamenti previsti dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana), la più ampia pubblicità dei documenti amministrativi attraverso i siti istituzionali dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 6

Documenti conoscibili

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

2. Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti degli atti formati da privati qualora:

- a) siano specificamente richiamati nella motivazione dell'atto amministrativo o comunque costituiscano, ai sensi dell'ordinamento vigente, elemento necessario del procedimento amministrativo e presupposto del relativo atto finale;
- b) si tratti di domande, istanze o altri atti dai quali siano derivati o possano derivare, in base all'ordinamento vigente, forme di silenzio-accoglimento o altri istituti che comunque consentano la produzione degli effetti cui è preordinato il procedimento, anche senza l'adozione di un atto amministrativo.

3. L'accesso ai dati statistici è disciplinato dalla legge regionale in materia di società dell'informazione.

Art. 7

Esclusioni, limiti e differimento dell'esercizio del diritto di accesso

1. Il diritto di accesso è escluso:

- a) nei casi previsti dall'articolo 24, comma 1, lettere a), b), d) e comma 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- b) quando è preordinato a un controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione;
- c) quando la ripetitività o l'entità delle richieste da parte dello stesso soggetto ne rivelino la pretestuosità o costituiscano un mero intralcio dell'azione amministrativa;
- d) quando l'istanza implica l'elaborazione di dati da parte dell'amministrazione.

2. Nell'esercizio del diritto di accesso sono fatte salve le esigenze di tutela della riservatezza di soggetti terzi, diversi da chi richiede l'accesso, ai sensi del d.lgs. 196/2003 mediante comunicazione ai controinteressati effettuata con mezzo idoneo ad accertarne la ricezione.

3. I controinteressati, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 possono presentare, anche in via telematica, opposizione motivata all'accesso. Decorso tale termine, il responsabile del procedimento provvede comunque in ordine all'istanza di accesso.

4. A tutela della riservatezza di soggetti terzi l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali è consentito nei limiti indicati dall'articolo 59 del d.lgs. 196/2003 e nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati.

5. Nel caso di documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, l'accesso è consentito nei modi previsti dall'articolo 60 del d.lgs. 196/2003.

6. Nei casi in cui l'accesso costituisca ostacolo al regolare svolgimento dell'attività amministrativa può esserne disposto il differimento per il tempo strettamente necessario ad evitare tale conseguenza.

Art. 8

Istanza

1. L'accesso è richiesto mediante istanza, anche in via telematica.

2. L'istanza contiene:

- a) gli estremi del documento oggetto della richiesta oppure gli elementi che ne consentono

- l'individuazione;
b) elementi idonei a dimostrare l'identità del richiedente.

Art. 9
Procedura

1. L'istanza di accesso è accolta mediante:
 - a) esibizione del documento;
 - b) estrazione di copie;
 - c) invio telematico del documento, se disponibile in formato elettronico, salvo quanto previsto dal comma 5.
2. In caso di diniego, limitazione o differimento l'amministrazione risponde all'istanza di accesso con provvedimento espresso e motivato. In caso di differimento, il provvedimento ne indica anche la durata.
3. Il procedimento di accesso si conclude per la Regione Toscana entro sette giorni dal ricevimento dell'istanza e per i soggetti diversi dalla Regione nel termine stabilito con l'atto di cui all'articolo 10, comma 2.
4. In caso di comunicazione ai controinteressati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, i termini di cui al comma 3 sono aumentati di cinque giorni. Decorsi inutilmente i termini, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 4 a 6 della l. 241/1990.
5. L'invio telematico del documento che contenga dati personali è consentito solo con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2 al domicilio digitale dell'interessato.
6. L'estrazione di copie di cui al comma 1, lettera b), è subordinata al pagamento dei relativi diritti, corrispondenti al costo di riproduzione, nella misura e con le modalità stabilite con le deliberazioni di cui all'articolo 10.

Art. 10
Provvedimenti organizzatori

1. Con atto della competente struttura della Giunta regionale e del Consiglio regionale sono disciplinati, nell'ambito della rispettiva competenza:
 - a) gli uffici presso cui può essere esercitato il diritto d'accesso;
 - b) gli orari d'accesso;
 - c) le modalità di presentazione dell'istanza di accesso;
 - d) l'ammontare dei diritti e delle spese da corrispondere per il rilascio di copie.
2. I soggetti diversi dalla Regione disciplinano quanto previsto al comma 1 e stabiliscono il termine per rispondere all'istanza di accesso, di norma non superiore a quindici giorni.
3. Agli atti di cui al comma 1 è assicurata la più ampia pubblicità.

SEZIONE II
Responsabile della correttezza e della celerità del procedimento

Art. 11
Responsabile della correttezza e della celerità del procedimento

1. In attuazione dell'articolo 54, comma 2, dello Statuto regionale, la presente sezione definisce i compiti del responsabile della correttezza e della celerità dei procedimenti di competenza della Giunta regionale.
2. Presso ogni direzione generale della Giunta un dirigente, scelto dal direttore generale, svolge, in aggiunta alle funzioni ordinarie, i compiti di responsabile della correttezza e della celerità dei procedimenti amministrativi di competenza della direzione.
3. Il responsabile della correttezza e della celerità, anche su istanza degli interessati o del Difensore civico, acquisisce gli opportuni dati conoscitivi circa il rispetto delle norme giuridiche e di buona amministrazione che presiedono allo svolgimento dell'azione amministrativa, e dei tempi di conclusione stabiliti, e propone le azioni opportune, nel rispetto dell'autonomia tecnica e amministrativa del dirigente competente.
4. Il responsabile della correttezza e della celerità svolge altresì i compiti di cui all'articolo 17.
5. I nominativi dei dirigenti che svolgono i compiti di responsabili della correttezza e celerità del procedimento sono comunicati all'Ufficio relazioni con il pubblico (URP).
6. Il responsabile della correttezza e della celerità del procedimento può essere istituito presso il Consiglio regionale nell'ambito dell'autonomia organizzativa di tale organo, nonché presso gli enti e gli organismi dipendenti della Regione.

SEZIONE III

Riduzione dei tempi burocratici**Art. 12*****Certezza dei termini di conclusione del procedimento (25)***

1. Il procedimento che consegua obbligatoriamente ad una istanza oppure debba essere iniziato d'ufficio, si conclude mediante una univoca manifestazione di volontà, fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni in materia di denuncia di inizio attività e di silenzio-assenso.

2. I procedimenti amministrativi nelle materie di competenza legislativa della Regione si concludono entro trenta giorni. Eventuali disposizioni di legge o di regolamento approvate successivamente all'entrata in vigore della presente legge che stabiliscano termini di conclusione dei procedimenti superiori a trenta giorni sono specificamente motivate.

3. *La Regione, con legge o regolamento, conferma o ridetermina, con specifica motivazione, tutti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi superiori a trenta giorni previsti rispettivamente da leggi o regolamenti regionali. (11)*

3 bis. *Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, conferma o ridetermina, con specifica motivazione, i termini di conclusione dei procedimenti superiori a trenta giorni previsti in atti amministrativi di propria competenza (12)*

3. ter. *I termini di conclusione dei procedimenti che al 31 dicembre 2010 non siano stati espressamente confermati o rideterminati ai sensi dei commi 3 e 3 bis sono ridotti a trenta giorni. (12)*

Art. 13***Riduzione dei termini vigenti non previsti in leggi o regolamenti regionali***

1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, con specifica motivazione, i termini di conclusione dei procedimenti previsti con atto amministrativo regionale, di competenza della Giunta regionale, che possono eccedere trenta giorni. Tali termini sono stabiliti nella misura più breve possibile individuata dalla deliberazione stessa e non possono comunque eccedere la durata di centoventi giorni.

2. Con atto del competente organo degli enti e organismi dipendenti della Regione, compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, con specifica motivazione, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza che possono eccedere trenta giorni. Tali termini sono ridotti nella misura stabilita dalla deliberazione stessa e non possono comunque eccedere la durata di centoventi giorni.

3. Decorso inutilmente il termine per l'adozione degli atti di cui ai commi 1 e 2, tutti i termini dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale e degli enti di cui al comma 2 non previsti in leggi o regolamenti regionali sono ridotti a trenta giorni.

Art. 14***Sospensione dei termini di conclusione dei procedimenti***

1. *Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 bis, (13) i termini di conclusione dei procedimenti di cui agli articoli 12 e 13 possono essere sospesi, per una sola volta, e per un periodo non superiore a trenta giorni per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.*

Art. 14 bis***Pareri e valutazioni tecniche (14) (25)***

1. *Ai procedimenti amministrativi di competenza della Regione si applicano, per quanto non diversamente disposto, gli articoli 16 e 17 della l. 241/1990. I termini di conclusione dei procedimenti possono essere sospesi:*

- a) nel caso di valutazioni tecniche, con le modalità di cui all'articolo 17 della l. 241/1990;*
- b) nel caso di pareri obbligatori, per un periodo non superiore a venti giorni; decorso tale termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.*

Art. 15***Ulteriore riduzione dei termini***

1. I termini dei procedimenti amministrativi stabiliti ai sensi degli articoli 12 e 13 e superiori a trenta giorni sono ulteriormente ridotti di un quarto con arrotondamento all'unità superiore a favore dei seguenti soggetti:

- a) le organizzazioni registrate secondo il regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativo all'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);
 - b) le organizzazioni certificate secondo lo standard UNI EN ISO 14001;
 - c) le imprese che hanno ottenuto, per almeno uno dei propri prodotti o servizi, il marchio ECOLABEL di cui al regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica;
 - d) le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 8 maggio 2006, n. 17 (Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese).
2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono ridotti, nella stessa misura di cui al medesimo comma, i termini dei procedimenti amministrativi superiori a trenta giorni fissati dagli enti locali.
3. Ulteriori misure di semplificazione per i soggetti di cui al comma 1 possono essere previste nell'ambito degli strumenti di cui all'articolo 2.

Art. 16

Indennizzo per il ritardo nella conclusione dei procedimenti

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), in caso di inosservanza dei termini per la conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza, corrispondono all'interessato che ne faccia richiesta ai sensi dell'articolo 17, una somma di denaro a titolo di indennizzo per il mero ritardo, stabilita in misura fissa di 100,00 euro per ogni dieci giorni di ritardo, fino a un massimo di 1.000,00 euro. Resta impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai casi di silenzio-assenso normativamente previsti.
3. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), stabiliscono le procedure e i termini per la corresponsione dell'indennizzo relativo ai procedimenti di loro competenza.
4. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere e) e f) possono prevedere procedure e termini per la corresponsione dell'indennizzo relativo ai procedimenti di loro competenza.

Art. 17

Procedura per la corresponsione dell'indennizzo da parte della Regione Toscana

1. In caso di inosservanza dei termini di conclusione del procedimento, l'interessato inoltra istanza scritta di indennizzo alla direzione generale competente per il procedimento o, ove la procedura di indennizzo sia attivata per i procedimenti di competenza del Consiglio regionale, alla direzione generale del Consiglio.
2. L'istanza, da presentare a pena di decadenza entro un anno dalla scadenza del termine fissato per la conclusione del procedimento, contiene l'indicazione del procedimento stesso.
3. Il responsabile della correttezza e della celerità del procedimento accerta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennizzo, e a tal fine acquisisce ogni elemento utile, anche mediante audizione del responsabile del procedimento e dell'interessato.
4. Il mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.

SEZIONE IV

Partecipazione telematica al procedimento amministrativo

Art. 18

Partecipazione telematica al procedimento amministrativo

1. La partecipazione ai procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, può avvenire anche in via telematica, con le modalità di cui all'articolo 3, commi 2 e 3.
2. Al fine di rendere conoscibile la facoltà di partecipazione telematica è fatto obbligo a tutti i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, di indicare nella comunicazione di avvio del procedimento che le istanze e le dichiarazioni sono valide ad ogni effetto di legge, se pervenute in via telematica con le modalità di cui all'articolo 3, commi 2 e 3.
3. Nei procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, le istanze, i documenti o gli atti rivolti da cittadini, associazioni o imprese a tali soggetti possono contenere la dichiarazione di accettare, ad ogni effetto di legge, che ogni comunicazione sia loro effettuata mediante modalità di trasmissione telematica al proprio domicilio digitale, stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
4. La trasmissione del provvedimento finale può essere validamente effettuata in forma digitale tramite procedimenti telematici solo con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2.

SEZIONE V

Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)

Art. 19**Modifiche alla l.r. 9/1995**

omissis (1)

Art. 20**Abrogazione**

1. Il capo V del titolo I e i capi II, III e IV del titolo II della l.r. 9/1995 sono abrogati.

1 bis. *Sono abrogati altresì gli articoli 31 e 32 della l.r. 9/1995 . (15)*

CAPO II**Disciplina della conferenza di servizi****Art. 21****Oggetto e finalità**

1. Il presente capo disciplina le conferenze di servizi promosse dalla Regione e dagli enti locali, anche nell'ambito dei procedimenti di competenza degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP), nonché la partecipazione della Regione a conferenze di servizi promosse da altre amministrazioni pubbliche.

2. La Regione disciplina la conferenza di servizi come strumento per una più semplice e rapida conclusione del procedimento, una valutazione unitaria dei diversi interessi pubblici coinvolti e un equo temperamento tra questi e gli interessi dei soggetti privati, favorendo altresì la collaborazione tra le diverse amministrazioni coinvolte e la partecipazione dei cittadini.

Art. 22**Ricorso alla conferenza di servizi**

1. La conferenza di servizi costituisce una modalità generale di semplificazione dell'azione amministrativa cui l'amministrazione precedente può ricorrere, nelle fasi preliminare, istruttoria e decisoria del procedimento amministrativo, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento stesso.

2. La conferenza di servizi è sempre convocata quando è necessario acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni. In tal caso la conferenza può essere convocata:

- a) immediatamente, al fine di acquisire gli atti di assenso necessari;
- b) quando gli atti di assenso non siano stati rilasciati entro trenta giorni dalla richiesta;
- c) quando, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, sia intervenuto il dissenso di una o più delle amministrazioni interpellate.

3. La conferenza è convocata, anche su richiesta dell'interessato, quando l'attività del privato è subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche.

4. La conferenza può essere convocata per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso la convocazione della conferenza da parte dell'amministrazione che cura l'interesse prevalente può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

Art. 23**Convocazione**

1. La conferenza è convocata in via telematica e la prima riunione si tiene entro quindici giorni dalla data di convocazione, salvo diversa e motivata decisione dell'amministrazione in caso di particolare complessità dell'istruttoria e comunque entro trenta giorni.

2. La convocazione della prima riunione della conferenza contiene l'esatta indicazione dell'argomento oggetto della riunione ed è fatta pervenire alle amministrazioni interessate almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro tre giorni dal ricevimento della convocazione, le amministrazioni interessate possono richiedere l'effettuazione della riunione in una data diversa. In tale caso, l'amministrazione precedente fissa una nuova data, comunque entro i cinque giorni successivi alla prima.

3. Della convocazione della conferenza è data notizia nel sito istituzionale dell'amministrazione precedente.

Art. 24**Svolgimento dei lavori**

1. I lavori delle conferenze promosse dalla Regione sono pubblici, salvo diversa e motivata decisione. Coloro che intendono assistere ai lavori delle conferenze ne danno comunicazione alla Regione, anche in via telematica, almeno quarantotto ore prima della riunione.

2. Alla conferenza partecipa, senza diritto di voto, il soggetto proponente il progetto dedotto in conferenza.

3. La pubblicità dei lavori delle conferenze promosse dagli enti locali può essere disposta dall'amministrazione procedente.

4. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.

5. La conferenza assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del rappresentante dell'amministrazione procedente.

6. Nella prima riunione della conferenza le amministrazioni convocate fissano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i trenta giorni, fatte salve le seguenti ipotesi:

a) quando il termine sia diversamente stabilito dalla normativa vigente;

b) quando la conferenza determini motivatamente un termine diverso, comunque non superiore a novanta giorni.

b bis) quando debba essere acquisita la valutazione di impatto ambientale (VIA); (16)

7. In sede di conferenza possono essere richiesti, per una sola volta, chiarimenti o ulteriore documentazione ai proponenti dell'istanza, da fornire entro il termine stabilito dalla conferenza stessa. Decorso inutilmente tale termine la conferenza prosegue comunque i propri lavori.

8. Nel caso di cui al comma 7, il termine per la chiusura dei lavori della conferenza si intende sospeso.

Art. 24 bis

Acquisizione della VIA (17)

1. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima e il termine di conclusione dei lavori resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente per la VIA stessa si esprime in sede di conferenza di servizi, che si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni è prorogato di ulteriori trenta giorni nel caso che si presenti la necessità di approfondimenti istruttori.

2. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA, le disposizioni di cui all'articolo 29 della presente legge, nonché quelle di cui agli articoli 14 quater, comma 3, 16, comma 3 e 17, comma 2, della l. 241/2000, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità.

Art. 25

Partecipazione alla conferenza

1. Alla conferenza di servizi partecipa un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni convocate legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione di appartenenza.

2. Alla conferenza partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante per ciascun concessionario, gestore o incaricato di pubblico servizio, nei cui confronti le determinazioni assunte nella conferenza sono destinate a produrre effetti. A tal fine l'amministrazione procedente dà notizia della convocazione.

3. I soggetti di cui al comma 2, nonché i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse, possono proporre osservazioni scritte, comunicate anche in via telematica entro ventiquattro ore antecedenti l'ora della prima seduta della conferenza (22) delle quali si tiene conto se pertinenti all'oggetto del procedimento.

3 bis. Le disposizioni di cui al comma 3 e all'articolo 24, comma 1, non si applicano alle conferenze di servizi convocate per la definizione di procedimenti per i quali sono già state attivate, ai sensi delle norme di legge o di regolamento che disciplinano tali procedimenti, specifiche forme di pubblicità e partecipazione. (23)

Art. 26

Rappresentante della Regione nelle conferenze (18)

1. Nelle conferenze di servizi convocate dalla Regione, la stessa è rappresentata:

a) dal dirigente preposto alla struttura responsabile del procedimento, qualora la determinazione di conclusione dei lavori della conferenza abbia carattere tecnico;

b) dall'assessore regionale competente per materia, o da altro assessore da lui delegato, previa deliberazione della Giunta regionale, qualora la determinazione di conclusione dei lavori della conferenza sia espressione dell'esercizio di discrezionalità politico-amministrativa.

2. Nelle conferenze di servizi convocate da altre amministrazioni la Regione è rappresentata dal dirigente quando l'atto di assenso sia di competenza della struttura cui lo stesso è preposto o quando l'atto di assenso sia stato preventivamente adottato dalla Giunta regionale. Fuori da tali casi, la Regione è rappresentata dall'assessore competente per materia, o da altro assessore da lui delegato, previa definizione di indirizzi da parte della Giunta regionale.

3. Nel caso in cui la Regione sia convocata in una conferenza, ai fini della sostituzione di atti di competenza di più dirigenti della struttura operativa regionale, essa è rappresentata dal direttore generale, o dal coordinatore di area da lui delegato, se i dirigenti appartengono alla stessa direzione, oppure dal dirigente individuato dal Comitato tecnico di direzione (CTD), di cui all'articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). In tal caso, il dirigente partecipa alla conferenza previa acquisizione delle valutazioni dei dirigenti competenti in via ordinaria ad emanare gli atti che si intendono sostituire in sede di conferenza.

Art. 27

Dissenso e assenso condizionato

1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni regolarmente convocate è manifestato, a pena di inammissibilità, nella conferenza di servizi, è congruamente motivato e non può riferirsi a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza medesima.

2. L'amministrazione convocata può manifestare il proprio assenso condizionandolo all'accoglimento di specifiche prescrizioni.

Art. 28

Conclusione dei lavori e determinazione finale

1. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso decorso il termine di cui all'articolo 24, comma 6, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione *dei lavori della conferenza stessa*. (19)

2. Qualora nel corso della conferenza non si raggiunga l'unanimità degli assenti, la determinazione di cui al comma 1 è assunta tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in tale sede ed è vincolante per tutte le strutture e le amministrazioni convocate. Sono fatte salve le ipotesi di dissenso espresso da una o più amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità.

2 bis. *Nelle conferenze di servizi promosse dalla Regione, qualora gli enti locali tenuti agli adempimenti conseguenti alla determinazione di cui al comma 2 non vi provvedano, la Regione può esercitare nei loro confronti i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).* (32)

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione che, regolarmente convocata, risulti assente ovvero abbia espresso un dissenso privo dei requisiti di cui all'articolo 27, comma 1.

4. Il provvedimento finale conforme alla determinazione (19) di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o qualsiasi altro atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni convocate alla conferenza, anche se risultate assenti.

Art. 29

Effetti del dissenso

1. In caso di motivato dissenso espresso da un ente locale nell'ambito delle funzioni conferite dalla Regione in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, la determinazione conclusiva è rimessa, entro sette giorni dalla notizia del dissenso, dall'amministrazione procedente alla Giunta regionale, che delibera entro quindici giorni.

2. La procedura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il dissenso sia espresso da una struttura regionale, da una azienda sanitaria o da un ente o organismo dipendente dalla Regione nelle materie indicate nello stesso comma 1.

3. La deliberazione di cui al comma 1 è approvata previo parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL), che si esprime entro quindici giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale procede indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso.

Art. 30

Conferenza di servizi in via telematica

1. La Regione promuove lo svolgimento in via telematica delle conferenze di servizi, nell'ambito degli

interventi previsti nel programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale, di cui all'articolo 7 della l.r. 1/2004.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce le modalità tecnico-procedurali per lo svolgimento della conferenza in via telematica.

Art. 31

Efficacia di disposizioni statali

1. Alle conferenze promosse dalla Regione e dagli enti locali si applicano esclusivamente le seguenti disposizioni della l. 241/1990:

- a) articolo 14, commi 5 e 5 bis;
- b) articolo 14 bis;
- b bis) articolo 14 ter, comma 10; (20)*
- c) articolo 14 quater, commi da 3 a 3 quater;
- d) articolo 14 quinquies.

Art. 32

Modifiche alla l.r. 76/1996

omissis (2)

Art. 33

Abrogazioni

1. Il titolo III, l'articolo 21 e il comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 76/1996 sono abrogati.

Art. 34

Norma transitoria

1. Le conferenze di servizi già convocate alla data di entrata in vigore della presente legge sono concluse sulla base delle disposizioni del titolo III della l.r. 76/1996, abrogate dalla presente legge.

CAPO III

Misure per l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nello svolgimento dei procedimenti di competenza degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP)

Art. 35

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo si intende:

- a) per sportello unico delle attività produttive (SUAP), la struttura di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato, alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59);
- b) per procedimenti, i procedimenti amministrativi di cui il SUAP è responsabile.

Art. 36

Punto unico di accesso

1. I SUAP costituiscono il punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive, incluse quelle dei prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, salvo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e salvo quanto previsto dall'articolo 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), per i procedimenti amministrativi di interesse delle aziende agricole.

1 bis. *Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente capo gli impianti, le infrastrutture, le attività e gli insediamenti produttivi previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).* (24)

2. I SUAP forniscono una risposta unica in luogo di quelle delle amministrazioni che intervengono nel

procedimento, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, ivi comprese le potestà di controllo e sanzionatorie.

3. I SUAP possono costituire punto di accesso anche per i rapporti con i gestori di pubblici servizi, previo accordo con gli stessi.

4. La Regione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adegua la normativa regionale alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 37

Svolgimento del procedimento in via telematica

1. Tutte le dichiarazioni e le domande relative all'insediamento e all'esercizio di attività produttive, nonché i relativi documenti allegati, sono presentati esclusivamente in via telematica al SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica messa a disposizione nel sito istituzionale del SUAP.

2. SUAP, la Regione, gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti locali che intervengono nei procedimenti utilizzano la rete regionale dei SUAP di cui all'articolo 40, comma 1, per lo svolgimento in via telematica dell'intero procedimento.

3. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa concertazione con gli enti locali e le associazioni rappresentative delle imprese e dei professionisti, stabilisce la data a decorrere dalla quale le disposizioni di cui al comma 1 producono effetti, nonché le modalità di presentazione consentite nel periodo transitorio.

4. Le regole tecniche per la codificazione dei procedimenti e per la trasmissione in via telematica degli atti alle amministrazioni che intervengono nel procedimento, elaborate dai soggetti e nell'ambito dei procedimenti di cui al capo II della l.r. 1/2004, sono approvate dalla Giunta regionale con deliberazione da adottarsi entro il termine stabilito dalla deliberazione di cui al comma 3.

5. Gli accordi finalizzati a instaurare un regime di interoperabilità telematica con le amministrazioni statali che intervengono nei procedimenti sono stipulati dalla Regione e sono vincolanti anche per gli enti dipendenti della Regione e gli enti locali che intervengono nei procedimenti.

Art. 38

Assistenza agli utenti dei SUAP

1. I SUAP assicurano agli utenti forme di assistenza gratuita per la presentazione delle dichiarazioni, delle domande e dei relativi allegati ai sensi dell'articolo 37, comma 1. A tal fine la Regione attiva specifici moduli formativi e promuove la diffusione di prassi applicative uniformi sul territorio.

2. Al fine di favorire prassi applicative uniformi nonché attività volte a garantire alle imprese un rapporto più agevole con la pubblica amministrazione, la Regione promuove la stipula di specifiche convenzioni con l'associazionismo rappresentativo delle imprese e dei professionisti e con i loro centri servizi.

Art. 39

Sistema toscano dei servizi per le imprese

1. Nell'ambito dell'infrastruttura di rete regionale di cui alla l.r. 1/2004, è costituito il sistema toscano dei servizi per le imprese.

2. Il sistema toscano dei servizi per le imprese comprende:

- a) la rete regionale dei SUAP, di cui all'articolo 40;
- b) il sito istituzionale regionale per le imprese, di cui all'articolo 41;
- c) la banca dati regionale SUAP, di cui all'articolo 42;
- d) i siti istituzionali dei SUAP, di cui all'articolo 43;
- e) l'attività regionale di assistenza e supporto ai SUAP, di cui all'articolo 44.

Art. 40

Rete regionale dei SUAP

1. La rete regionale dei SUAP è la struttura tecnologica dedicata per il collegamento e la trasmissione per via telematica degli atti tra i SUAP e gli enti che intervengono nei procedimenti nel rispetto dei principi stabiliti dal d.lgs. 82/2005 e dalla l.r. 1/2004.

2. I SUAP, la Regione, gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti locali adeguano i propri sistemi informativi alle regole tecniche di cui all'articolo 37, comma 4.

Art. 41

Sito istituzionale regionale per le imprese

1. Il sito istituzionale regionale per le imprese, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 54, comma 4, del d.lgs. 82/2005, contiene:

- a) la banca dati regionale di cui all'articolo 42;

- b) le banche dati dei SUAP della Toscana;
- c) la banca dati e le procedure del sistema regionale degli interventi a favore delle imprese di cui all'articolo 5 sexies della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive);
- d) l'anagrafe regionale delle aziende agricole di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura);
- e) le informazioni relative alle opportunità di insediamento nel territorio regionale;
- f) le informazioni relative alle attività formative.

Art. 42

Banca dati regionale SUAP

1. Al fine di uniformare e rendere trasparenti le informazioni e i procedimenti concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive, la Regione realizza la banca dati regionale SUAP.

2. La banca dati regionale SUAP contiene, in relazione ai singoli procedimenti, l'indicazione della normativa applicabile, degli adempimenti procedurali, della modulistica, nonché dei relativi allegati, da utilizzare uniformemente nel territorio regionale.

3. Il SUAP, la Regione, gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti locali adeguano i propri sistemi informativi alle indicazioni di cui al comma 2.

4. La banca dati contiene altresì le indicazioni della normativa e degli elementi procedurali specifici dei singoli enti locali.

5. La banca dati registra le fasi dei procedimenti avviati presso i singoli SUAP, con modalità tali da non consentire l'individuazione dei soggetti interessati.

6. La Regione promuove la stipula di convenzioni per la realizzazione condivisa della banca dati con le amministrazioni statali che intervengono nei procedimenti.

7. Le modalità di organizzazione e di gestione della banca dati, di implementazione della stessa da parte degli enti coinvolti nei procedimenti, nonché le modalità di accesso alla banca dati da parte di soggetti pubblici e privati, sono stabilite con la deliberazione di cui all'articolo 37, comma 4.

Art. 43

Siti istituzionali dei SUAP

1. Alla banca dati regionale di cui all'articolo 42 e alla banca dati del SUAP del comune competente si accede, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 54, comma 4, del d.lgs. 82/2005, attraverso i siti istituzionali dei SUAP.

2. I siti istituzionali dei SUAP in particolare:

- a) rendono note tutte le informazioni, disponibili a livello regionale, utili ai fini dell'insediamento e dell'esercizio di attività produttive, comprese quelle concernenti le attività promozionali;
- b) assicurano l'informazione circa gli adempimenti e la documentazione richiesti dai singoli procedimenti;
- c) rendono disponibile la modulistica da utilizzare;
- d) rendono noti agli interessati le informazioni concernenti le dichiarazioni e le domande presentate, il loro stato di avanzamento e gli atti adottati.

Art. 44

Attività regionale di assistenza e supporto ai SUAP

1. La Regione realizza un'attività di assistenza e supporto ai SUAP per favorire la diffusione di interpretazioni normative e di prassi applicative uniformi e condivise, nonché la realizzazione dei processi di innovazione tecnologica.

Art. 45

Procedimenti edilizi per gli impianti produttivi di beni e servizi

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 82, comma 1, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), per i procedimenti edilizi relativi agli impianti produttivi di beni e servizi l'elenco della documentazione e degli elaborati da produrre è uniforme a livello regionale.

2. A lavori ultimati l'imprenditore presenta per via telematica al SUAP le certificazioni di cui all'articolo 86 della l.r. 1/2005, le certificazioni di conformità previste dalla normativa in materia di sicurezza, nonché la dichiarazione di inizio attività, ove prevista.

3. Gli elenchi di cui al comma 1 e la modulistica da utilizzare per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con la deliberazione di cui all'articolo 37, comma 4, e sono inseriti nella banca dati di cui

all'articolo 42.

Art. 46

Condizione per l'accesso ai finanziamenti regionali

1. Costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti regionali previsti dalla l.r. 1/2004 la dichiarazione degli enti locali di aver adempiuto alle disposizioni del presente capo che siano effettivamente operanti al momento della stessa.

CAPO IV

Subingresso e mutamento del regime sociale in attività economiche

Art. 47

Subingresso e variazioni societarie

1. Nelle attività economiche soggette ad autorizzazione o altro titolo abilitativo rilasciato nelle materie di competenza regionale, le fattispecie di seguito elencate sono soggette a mera comunicazione, da effettuarsi all'autorità competente entro un termine non superiore a sessanta giorni:

- a) subingresso;
- b) mutamento della compagine sociale o del regime societario;
- c) variazione del legale rappresentante;
- d) mutamento della denominazione sociale.

2. Restano ferme le fattispecie, già previste da norme vigenti all'entrata in vigore della presente legge, che richiedono la mera comunicazione anche nei casi in cui il rilascio del titolo abilitativo sia subordinato al possesso di requisiti mutevoli nel tempo.

Art. 48

Semplificazione degli adempimenti in materia di subingresso e mutamento del regime sociale

1. La Regione promuove la stipula di convenzioni fra i comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) al fine di semplificare gli adempimenti relativi a subingresso, mutamento della compagine sociale o del regime societario per attività economiche soggette ad autorizzazione o altro titolo abilitativo, ivi inclusi i casi di denuncia di inizio attività e di silenzio-assenso previsti dalla normativa vigente.

TITOLO III

Interventi di semplificazione di carattere settoriale

CAPO I

Fatturazione elettronica

Art. 49

Fatturazione elettronica

1. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con l'amministrazione regionale e gli enti e organismi dipendenti dalla Regione, con le aziende sanitarie e gli enti del servizio sanitario regionale anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, è effettuata esclusivamente in forma elettronica, nel rispetto del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52 (Attuazione della Direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA) e del d.lgs. 82/2005.

2. Nel rispetto della normativa statale, con regolamento regionale sono definite in particolare:

- a) le applicazioni informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il sistema di interscambio previsto a livello nazionale ed europeo;
- b) gli standard informatici, di identificazione e procedurali per la ricezione e gestione delle fatture elettroniche;
- c) gli eventuali casi di deroga alla disciplina contenuta nel presente articolo.

3. Il programma di cui all'articolo 7 della l.r. 1/2004 può prevedere misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese al fine di agevolare l'introduzione della fatturazione elettronica.

4. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, la Regione, gli enti e organismi dipendenti della Regione, compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale, le aziende sanitarie e gli enti del servizio sanitario regionale non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

5. La Regione promuove l'applicazione della fatturazione elettronica per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da e) a g) anche mediante convenzioni con il gestore del sistema di interscambio previsto dall'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2008") e forme di incentivazione per gli enti situati in territori marginali o svantaggiati, come i piccoli comuni, previste nel programma di cui all'articolo 7 della l.r. 1/2004.

CAPO II

Abolizione di certificati in materia igienicosanitaria

Art. 50

Abolizione di certificati in materia igienicosanitaria

1. Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abolito l'obbligo di presentazione dei seguenti certificati sanitari, qualora siano richiesti nell'ambito di procedimenti amministrativi di competenza *dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), c) ed e).* (21)

- a) certificato di sana e robusta costituzione fisica;
- b) certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego;
- c) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti e per i dipendenti della farmacia;
- d) certificato di idoneità fisica per l'assunzione di insegnanti e altro personale di servizio nelle scuole;
- e) certificato di idoneità psico-fisica per la frequenza di istituti professionali e corsi di formazione professionale;
- f) certificato di idoneità fisica per l'assunzione di minori e apprendisti impiegati nei settori non a rischio;
- g) certificato di vaccinazione per l'ammissione alle scuole pubbliche;
- h) certificato per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per i minori, quali colonie marine e centri estivi;
- i) libretto di idoneità sanitaria per i parrucchieri;
- j) certificato sanitario per l'impiego dei gas tossici;
- k) certificato per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore;
- l) certificato di idoneità alla conduzione di impianti di risalita;
- m) certificato di idoneità a svolgere la mansione di fochino;
- n) certificato di idoneità all'esercizio dell'attività di autoriparazione;
- o) certificato di idoneità psico-fisica per maestro di sci;
- p) tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici.

CAPO III

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)

Art. 51

Inserimento della sezione III bis nel capo XIV del titolo II della l.r. 28/2005

omissis (3)

Art. 52

Inserimento dell'articolo 105 bis nella l.r. 28/2005

omissis (3)

Art. 53

Inserimento dell'articolo 105 ter nella l.r. 28/2005

omissis (3)

Art. 54

Inserimento dell'articolo 105 quater nella l.r. 28/2005

omissis (3)

Art. 55

Inserimento dell'articolo 105 quinquies nella l.r. 28/2005

omissis (3)

Art. 56

Inserimento dell'articolo 105 sexies nella l.r. 28/2005

omissis (3)

Art. 57

Inserimento dell'articolo 105 septies nella l.r. 28/2005

omissis (3)

CAPO IV

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)

Art. 58

Modifiche all'articolo 79 della l.r. 1/2005

omissis (4)

Art. 59

Modifiche all'articolo 82 della l.r. 1/2005

omissis (4)

Art. 60

Modifiche all'articolo 83 della l.r. 1/2005

omissis (4)

Art. 61

Modifiche all'articolo 88 della l.r. 1/2005

omissis (4)

Art. 62

Modifiche all'articolo 205 bis della l.r. 1/2005

omissis (4)

CAPO V

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)

Art. 63

Modifiche all'articolo 23 della l.r. 39/2005

omissis (5)

CAPO VI

Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1999, n. 36 (Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geoinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura)

Art. 64

Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 36/1999

omissis (6)

CAPO VII

Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e impresa agricola)

Art. 65

Modifiche all'articolo 11 della l.r. 45/2007

omissis (7)

TITOLO IV

Disposizioni relative ad alcuni incarichi direzionali in enti ed agenzie regionali e società partecipate dalla Regione Toscana

CAPO I

Disposizioni relative ad alcuni incarichi direzionali in enti ed agenzie regionali e società partecipate dalla Regione Toscana

SEZIONE I

Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia di promozione economica della Toscana "APET")

Articolo 66

Modifiche all'articolo 5 della l.r. 6/2000

omissis (8)

SEZIONE II

Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell'Azienda regionale agricola di Alberese)

Art. 67

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 83/1995

omissis (9)

SEZIONE III

Modifiche alla legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana s.p.a.)

Art. 68

Modifiche all'articolo 6 della l.r. 28/2008

omissis (10)

SEZIONE IV

Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 66, 67 e 68

Art. 69

Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 66, 67 e 68

1. Le disposizioni di cui agli articoli 66, 67 e 68, comma 1, si applicano in occasione dei primi rinnovi degli organi interessati successivi all'entrata in vigore della presente legge a seguito di scadenza naturale o per dimissioni o decadenza o altra causa prevista in legge.

2. La disposizione di cui all'articolo 68, comma 2, si applica dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO V

Semplificazione del sistema normativo regionale

CAPO I

Semplificazione del sistema normativo regionale

Art. 70

Abrogazione di leggi e regolamenti regionali

1. Sono o rimangono abrogate le disposizioni legislative elencate nell'allegato A, nonché le disposizioni regolamentari elencate nell'allegato B alla presente legge.

2. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime.

TITOLO VI

Disposizioni finali

CAPO I

Disposizioni finali

*Art. 71**Adeguamento della normativa regionale*

1. La Regione Toscana, ove necessario, adegua la propria normativa alle disposizioni della presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.

*Art. 72**Clausola valutativa*

1. Decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione nella quale dà conto dell'applicazione delle nuove procedure di semplificazione previste per la riduzione dei tempi burocratici, con particolare riferimento alle disposizioni relative alla conferenza dei servizi, allo SUAP e all'uso delle tecnologie informatiche nelle relazioni fra pubblica amministrazione e privati.

*Art. 73**Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dal riconoscimento dell'indennizzo di cui all'articolo 16, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2009 – 2011, si fa fronte con le risorse di cui alla unità revisionale di base (UPB) 131 "Attività di carattere istituzionale - Spese correnti" del bilancio pluriennale vigente 2009 – 2011.

2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2009 e pluriennale vigente 2009 – 2011 sono apportate le seguenti variazioni, rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza:

Anno 2009

In diminuzione

UPB 741 "Fondi - Spese correnti" per euro 50.000,00;

In aumento

UPB 131 "Attività di carattere istituzionale - Spese correnti", per euro 50.000,00;

Anno 2010

In diminuzione

UPB 741 "Fondi - Spese correnti", per euro 50.000,00;

In aumento

UPB 131 "Attività di carattere istituzionale - Spese correnti", per euro 50.000,00;

Anno 2011

Anno 2011

In diminuzione

UPB 741 "Fondi - Spese correnti", per euro 50.000,00;

In aumento

UPB 131 "Attività di carattere istituzionale - Spese correnti", per euro 50.000,00.

3. Le misure di cui al titolo II, capo III di competenza regionale sono finanziate per gli anni 2009 – 2011, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, con le risorse di cui al programma per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2007, n. 68 (Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale 2007/2010).

4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Note

1. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 gennaio 1995, n. 9.
2. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 3 settembre 1996, n. 76.
3. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 7 febbraio 2005, n. 28.
4. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 3 gennaio 2005, n. 1.
5. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 39.
6. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 1 luglio 1999, n. 36.
7. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 luglio 2007, n. 45.
8. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 28 gennaio 2000, n. 6.
9. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 luglio 1995, n. 83.
10. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 21 maggio 2008, n. 28.
11. Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 43.
12. Comma aggiunto con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 43.
13. Parole inserite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 44.
14. Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 45.

-
15. Comma inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 46.
 16. Lettera aggiunta con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 47.
 17. Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 48.
 18. Articolo così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 49.
 19. Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 50.
 20. Lettera inserita con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 51.
 21. Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 52.
 22. Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 76.
 23. Comma aggiunto con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 76.
 24. Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 77.
 25. Regolamento regionale 3 gennaio 2011, n. 1/R.
 26. Punto inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 96.
 27. Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 96.
 28. Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 97.
 29. Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 98.
 30. Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 99.
 31. Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 100.
 32. Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 101.
-

Allegati

All1 – Allegato A

All2 – Allegato B